

**Tribunale di Verona, 10 febbraio 2012 – Est. Vaccari**

Omissis

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il curatore del fallimento B. s.r.l. ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale Ma. F. e G. B., nelle asserite, rispettive loro qualità di amministratore di fatto e amministratore unico della predetta società, per sentirli condannare, in solido tra loro, a rifondere alla massa dei creditori i danni che le avevano provocato e che ha quantificato nella somma di euro 257.203,00.

A sostegno della predetta domanda l'attore ha dedotto che:

- soci della società succitata erano lo stesso B. G., per una quota pari al 33 %, B. P. per una quota pari al 34 % e Ca. D. per una quota pari al 33 %;
- il B. era stato amministratore unico della società fin dalla data della sua costituzione;
- già dal bilancio al 31.12.2004 era emersa una perdita pari ad euro 115.387,84 e la situazione economico finanziaria della società si era successivamente aggravata tanto che essa era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona del 18 giugno 2007;
- il B. si era reso responsabile di tale dissesto poiché aveva omesso di vigilare sull'andamento economico finanziario della società e, per di più, aveva permesso che di fatto l'amministrazione fosse condotta, a decorrere dall'estate 2005 in poi, da tale F. Ma., e infine per aver violato il dovere di tenuta di regolare contabilità per gli anni 2005-2006-2007.

Il F., nel costituirsi in giudizio, ha resistito alla domanda avversaria negando di aver mai avuto un ruolo nella gestione della società e sostenendo di essersi solamente interessato all'acquisto delle quote di essa senza poi mettere in atto tale intento nonché che la società versava in gravi condizioni economiche molto prima del suo ipotizzato intervento.

Il B., nel costituirsi in giudizio, ha parimenti negato qualsiasi sua responsabilità per i fatti descritti dall'attore confermando che il F. aveva assunto l'amministrazione della società dal dicembre del 2004 nella prospettiva di acquistare le quote della stessa di cui era titolare lo stesso B., ridottesi nel 2004 ad una percentuale del 20 % a seguito dell'ingresso nella società di tale Mz. Maurizio, sulla base dell'accordo che si sarebbe attenuto alle indicazioni che gli avrebbe dato l'amministratore. Egli invece, a detta del B., aveva poi disatteso le istruzioni che gli erano state date di volta in volta. Il B. ha pertanto chiesto il rigetto della domanda di parte attrice nei propri confronti, che venisse

accertata la responsabilità del F. per i fatti descritti nonché che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni nella somma indicata da parte attrice o in quella maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia.

Esaurito lo scambio degli atti difensivi il Giudice Designato ha fissato l'udienza di discussione davanti al Collegio.

All'udienza dell'08 ottobre 2010, a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo, l'attore ha rinunciato agli atti nei confronti di entrambi i convenuti, il B. ha accettato tale rinuncia (la difesa del F. è rimasta assente fin dalla prima delle udienze svoltesi davanti al collegio) e il Tribunale ha dichiarato estinto il rapporto processuale tra attore e convenuti. La causa è quindi proseguita limitatamente alle domande svolte, anche in via riconvenzionale, dal convenuto B. nei confronti dell'altro convenuto.

Ciò detto con riguardo all'*iter* del giudizio, le domande svolte dal convenuto B. nei confronti dell'altro convenuto F. vanno dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione attiva dello stesso a proporle.

E' opportuno rammentare che l'art. 2476, 3 comma, c.c. attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità a ciascun socio, quale che sia l'entità della sua partecipazione al capitale sociale.

Tale legittimazione ha però natura derivativa rispetto a quella della società e, secondo la migliore dottrina, trova il proprio fondamento in una forma di sostituzione processuale riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 81 c.p.c.

Pertanto il socio che esercita l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori agisce per conto, vale a dire nell'interesse esclusivo, della società.

La società mantiene però una legittimazione concorrente alla proposizione di tale azione come è possibile ricavare da una attenta lettura dell'art. 2476 c.c. ed in particolare dalla previsione secondo cui, in caso di accoglimento della domanda, essa deve rimborsare al socio che ha agito le spese legali sostenute, per poi rivalersi nei confronti dell'amministratore soccombente (art. 2476, comma 4, c.c.). Risulta pertanto evidente che i risultati positivi che dovesse eventualmente produrre l'azione di responsabilità sociale proposta dal singolo socio contro gli amministratori, si riverberano esclusivamente sul patrimonio della società.

Ancora va evidenziato come la norma non contempli la possibilità per il socio di rinunciare o transigere l'azione e tale silenzio si giustifica proprio per il fatto che al socio non può essere riconosciuto il potere di disporre dei diritti della

società (il socio che ha agito può pertanto solo rinunciare agli atti del giudizio intrapreso). L'azione può essere, invece, rinunciata o transatta dalla società, purchè vi consenta una percentuale di soci che rappresenti almeno i due terzi del capitale e non vi si oppongano tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale (art. 2476, comma 5, c.c.).

A quanto fin qui detto va aggiunta la considerazione che la legittimazione della società ad esercitare l'azione di responsabilità può desumersi dalla norma generale, di rilevanza costituzionale (art. 24, comma 1, Cost.), secondo cui ogni soggetto può agire in giudizio per la tutela dei diritti (nella specie: al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento degli amministratori) che gli spettano.

Naturalmente, allorchè, come è accaduto nel caso di specie, la società venga dichiarata fallita, la legittimazione all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità, come di qualunque azione presente nel patrimonio sociale, spetta, ai sensi degli artt. 146, comma 2, 42, 43 e 31 L. Fall., al curatore che ha anche la facoltà di rinunciare e transigere, con l'autorizzazione degli organi fallimentari (proprio di tale facoltà si è avvalso nel corso del presente giudizio l'attore, come si è detto nella parte espositiva).

A fronte di tale disciplina può anche ammettersi che il socio, a fronte dell'esercizio da parte della società dell'azione di responsabilità, possa svolgere una domanda adesiva ad essa, come è accaduto nel caso di specie, atteso che il B. ha fatto proprie le domande della curatela nei confronti del F..

Allorchè però l'organo fallimentare ha rinunciato a proseguire il giudizio, in conseguenza dell'intervenuto accordo transattivo, il convenuto B. non può subentrargli poiché, come si è detto, non è titolare del diritto azionato.

Diversa sarebbe stata la conclusione se il B. avesse agito ab origine a titolo di regresso nei confronti del F., ovviamente sulla scorta di una prospettazione diversa, in punto di fatto, da quella da lui sostenuta nel corso del giudizio, ossia quella di una sua responsabilità per i fatti dedotti dall'attore, quantomeno a titolo di concorso con l'altro convenuto.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite ne va disposta l'integrale compensazione atteso che se, da un lato, il B. non aveva motivo per proseguire il giudizio d'altro canto il F. ha assunto un comportamento processuale poco commendevole poiché si è disinteressato di esso dopo aver inizialmente resistito.

P.Q.M

Il Tribunale di Verona definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione

disattesa, e respinta dichiara inammissibili le domande avanzate dal convenuto B. e compensa tra lo stesso e l'altro convenuto F. le spese del giudizio.  
Verona 10 febbraio 2012